TECHE UDINE

MANOSCRITTI

FONDO JOPPI

Manoscritto n. **J_MSS_0201**

I manoscritti che compongono compongono il fondo, assieme alle migliaia di testi a stampa - compresi rari incunaboli e cinquecentine - il Fondo Joppi, sono quasi esclusivamente di interesse friulano. La raccolta si è formata nell'arco di una sessantina di anni grazie alle ricerche di Vincenzo ed Antonio Joppi.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine - Inventario dei manoscritti del Fondo Joppi
https://www.techeudine.it/fondo-joppi
https://www.sbhu.it/

N.° Joppi
201

Monastero Cappuccine di Udine

Fondazione (1619) ed altre notizie storiche sul monastero.

Mss. dei Sec. XVII e XVIII.

Nella parte presa dalla Città in proposito delle Capuccine
un med.o capo è del tenor che segue
Che prima di ogni cosa sia per persona espressa in nome publico
riverentemente supplicata Sua S.tà che degni darci licenza di
introdurre in questa Città la pred.ta nuova Religione delle Capuccine
e costruirne esso nuovo Monastero
Nel 4 capo fu proposto che questa Città riceva nella protezione sua
il già d.o monastero delle Capuccine ne più ne meno, che ella accettò, et ora
conserva le dette monache di S. Bernardino
1619 Dall'ecc.mo Senato fu concessa licenza alla Città di erigere un
monastero di Capuccine
1619 Terminò la guerra di Gradisca, che lasciò il paese in istato mise
onde le limosine furono scarsissime
1629 La peste distrusse la patria, e la terra

Fino dall'anno 1615 fu ~~stabilito~~ stabilì
~~dal Consiglio~~ della Città di Udine
di erigere un monistero di Capuccine
~~in segno di in segno di venerazione~~
~~come ...~~, e a tal oggetto ~~furono~~ dal Consiglio di detta Città furono
destinati 6 Cittadini, acciò che procu-
rassero tanto dai particolari della
Città, quanto dalle Fraterne, ospi-
tali, e luoghi pii di raccogliere
~~...~~ ~~le~~ le limosine bastanti per
fondare il d.o monistero. In breve
tempo, nelli anno poi seguente 1619
fu riferito al Consiglio ~~dalle sei~~
~~persone di~~ che le limosine ricevute ~~raccolte~~
erano state abondanti, e che si
aveva fondata speranza di racco-
glierne di molto maggiori, onde fu
presa parte di fondare esso monist.o
in un sobborgo della Città d.o Grazzano
e si offerirono quattro ~~Vergini Nobili~~
Donzelle di ~~sangue~~ Nobili per esserne
le fondatrici. Venne il tutto ap-
provato da Ermolao Barbaro, che
occupava ~~in~~ allora ~~allora~~ la Patriarcal
sede, e dal Ser.mo Prencipe nello
stesso 1619 si ottenne la necessaria
licenza di introdurre nella Città
le religiose Capuccine, e di costruirsi
il loro monistero: Ma il Signore
i cui decreti sono imperscrutabili
rovesciò tai disegni, e poichè
dopo la guerra di Gradisca, che
aveva impoverito il paese, ~~e la~~
~~peste~~, ~~che~~ del 1629 ~~afflisse e~~
~~spaventò la città~~ sopravvenne
il contagio nel 1629, il quale afflisse e
spaventò la Patria e Città tutta

onde essendosi minorate mancate le limosine, e gli necessarij per
una tal opera andarono a vuoto ed essendo stato dal publico occupato il sito destinato
i presi tentativi.

Iddio però che aveva disegnato bensì di differire, ma non di negare
la grazia che sospirava questa
pia città di raccogliere in seno
una religione sì santa guardo mene su persona servendosi dell'opera, che di un povero religioso
dell'opera di un povero religioso il quale avendo ad altro fine
della Congne delle orat[illegible] il quale indirizzate le sue attenzioni, e il
nel 1682 cominciò suo zelo, con una providenza ammirabile si cominciò dà tale
a raccogliere alcune giovani cominciamento, come si è veduto
pericolanti, e avendole nel card. Baronio nella fondazione
provedute di abitazione le sono delle religiose capuccine di Roma
sotto la direzione d'una sua buona chiamate di S. Urbano
figlia spirituale, e coll'opera Avendo questo buon religioso
d'una questuante, ed alcune pie nel 1682 cominciato
persone cercò di mantenerle
nelle loro indigenze.

Iddio però benedì talmente le intenzioni e le fatiche de questo suo ministro, che in poco tempo unendosi a queste alcune buone, e [illegible] vergini vennero in poco tempo a formare il num. di 18 vivendo tutte insieme una vita per esemplare penitente, e di edificazione di tutta la città. Per incoraggito il buon servo di Dio dal vedere benedette da Iddio le sue

fatiche, e proveduto da una generosa
limosina trovò loro un luogo più
capace ~~capace~~ in un Borgo della
Città, e lì tutte le trasferì, oue
sotto la direzzione di questo uomo
e d'altro pio Religioso menarono
una vita povera sì, ma edificante di vita ~~men~~
e di buon odore a tutta la Città. Ma
sicome la mescolanza delle varie condizioni
di persone potevano cagionare degli
inconvenienti, come succedette ne' tempi
del B. Bertrando, che ~~fu in necessità~~ il quale
di avendo raccolte alcune donne di poco
~~di sopprimere un monistero che aveva~~
~~fondare per ricovero di donne~~
buon nome ~~le e ne~~ fondò di esse un
monisterio sotto la regola, e l'abito
di S. Agost.°, il quale per la ragione
stessa delle varie condizioni non poté
aver sussistenza, onde dopo pochi
anni gli inconvenienti si ridussero a
tale, che si fù in necessità di sopprimerlo.

avendo ~~fonda~~ d'~~ess~~ ~~sciesto~~ raccolte alcune
donne di poco buon nome, ~~alle~~
~~quali essendosi unite~~
Ve essendosi ~~a~~ queste unite
alcune divote persone fondò
di tutte un monastero, il
quale per la mescolanza delle
varie condizioni qualità e qualità
non poté aver ~~lunga durata~~
sussistenza

alcune di quelle buone figliuole
desiderarono di separarsi, e ~~di vestire~~
~~l'abito~~ e di abbracciare il distituto
~~e la regola~~ e di osservare la
regola la primitiva di S. Chiara ~~se~~ vestendo
l'abito di cappuccine. Tale fu il
principio di questa Religiosa Comunità
la quale fu benedetta da Dio, sì
che in pochi anni ebbe la consolazione
di vedere stabilita le cose ~~una bastantemente~~
~~comoda abitazione~~ a segno tale che 1687
nel 1687 si ridusse ad avere una
bastantemente comoda abitazione a
forma di monistero, e in istato di
erigere ~~la sua~~ la ~~lor~~ propria chiesa

Ma siccome al lor monistero
non era aggreggiato ad alcuna
Confraternita né alla città impegnata
in altre opere pie non poterono
quelle buone serve di Dio ~~non~~
~~poterono~~ eseguire il disegno ~~che avevan conceputo~~
conceputo di non posseder ~~beni~~ né offitii né livelli
~~stabili~~ ma di vivere ~~del~~ [rimesse in] tutto secondo la ~~prima~~ stretta primitiva regola
~~abbandonate~~ alla div.a providenza
furono in necessità di valersi per loro sussistenza
~~per~~ de alcune picole entrate,
e delle loro povere doti, così
continuarono a vivere con edificazione
della città sino all'anno 1689.
nel quale ottenero dalla podestà
ecclesiastica, e secolare l'approvazione
~~e conferma~~ del ~~loro~~ sopradetto istituto.
Ridotte così le cose a buon termine
ed essendo ~~terminata~~ [già essa compita] la fabrica del
monistero e della chiesa non restava
altro di desiderare a quelle buone giovani
se non di avere la consolazione di vestire
l'abito religioso, e di consacrarsi interamente
a Dio co' voti ~~stre~~ religiosi.
~~Nell'anno dunque seguente 1690~~
A tal fine nell'anno seg: 1690
avendo supplicato l'Emo Card.
Delfino ad accordargli la sospirata
grazia, ~~ed e furono esaudite~~ furono esaudite
e il Vicario gnle di allora ammise all'
abito religioso dell'ordine dei Frati
minori di S. Chiara sotto la regola di S. Chiara e S. convenne, e per
~~prima~~ prima Abad. delle monache
Capuccine di questa città, canonicamente
come si dice, istituite, una ~~per~~ vergine, di una pietà singolare
che si poteva considerare come la fondatrice, la quale
dovesse durare in stal nelli offizio di superiora anni tre sotto

Non senza fondamento le povere Capuc
cine della città di Udene hanno sempre
creduto sino dal principio della lor fonda
zione di essere vere Religiose, e non
pure secolari, come si ha voluto far
credere. Li instituto che hanno abbracciato
della stretta osservanza di S: Chiara,
eccettuata la sola abilità che è loro
stata data da Eugenio di possedere non già beni stabili; dei quali non sono capaci i luoghi
ma soli affitti, e livelli; e di ricevere doti ~~esenti~~ più nello stato veneto
per il sostentamento delle Religiose, li
essersi ridotte a vivere in perfetta comunità; che hora abitano insieme ~~nel~~
in alcune cose nell ~~Luogo di~~ Borgo, e ~~nel luogo nel quale altri~~
li ~~erezione fatta del monistero~~ con
~~nel quale precedentemente~~
tutte le formalità colle necessarie nel 1791 si continuò ad erigere
cioè licenze della podestà ecclesiastica una fabrica a forma di monistero
e laica nel 1784; Li admissione
alli abito religioso che fece nel 1690
il Co: Cesso straniero
Il Vicario gnle ~~[illegible]~~ Co: ~~Cesso~~ di
~~[illegible]~~ del Cardi: Giovanni Delfino alli
abito religioso ~~da~~ delli ordine dei
frati minori Cappuccini di S. Corisio, e s'conviene, La ~~solenne professione, che~~
Li elezione ~~che fece della prima Abadessa~~
come si esprime ~~fecero~~
delle ~~delle mo: capuccine da Udine~~ cano quali tutte si dicono canonicamente
nicamente ~~istituite la professione che~~ istituite, e dopo ~~avuta~~ ricevuta la
le ~~dice solenne, e che fecero~~ loro, come si dice solenne profes
sione, Li elezione della prima
Abadessa ad triennium ~~come si [illegible]~~
~~praticava, la qual pratica si è~~
mantenuta ~~inviolabilmente sino al~~
~~[illegible]~~ terminato il quale si sono
fatte ~~immancabilmente~~ nuove ele
zioni sino al [illegible], e quello che
è considerabile si trova ~~registrato~~ [illegible]
nelli archivio della Curia Arcivescovile
colle questo espressioni; cioè che
[illegible] parlando della Abbad.a [illegible]
ocia necessaria [illegible] a [illegible]
[illegible] Inde quod [illegible] canonica
electio admissa et confirmata fuit

Tutte queste cose dissi pareva che
non douessero lasciare dubio, che le nostre ~~Capuccine~~
non fossero esse vere Religiose, ~~ma~~ Capuccine
~~non~~ solamente ~~Terziarie~~, e che
i loro ~~voti fossero sempliči~~, ~~ma~~ non già, come quelli delle Terziarie
~~non mai esse~~ ma solenni
e che i loro voti non fossero solenni, che mancassero de' necessarij segni
ma semplici, come sono quelli delle Terziarie, per dichiararli tali
Tutte queste cose pareva che douevano esser
bastanti per ~~de~~ dichiararle vere
Religiose, e che i loro voti non
fossero semplici, ma solenni, come
lo sono ~~tal~~ quelli ~~delle~~ di tutte
le altre vere Religiose. Imperciochè
la differenza che passa tra ~~quel~~
tra i semplici voti, e i solenni di povertà, castità, e obedienza
secondo la dottrina comune de'
Teologi consiste ~~in questo~~ il voto
semplice ~~consiste~~ nella ~~promessa~~ semplice
che ~~fa a Dio~~ solenne ~~consiste~~
~~nell~~ che nel solenne non si contiene
la sola promessa o oblazione che la religiosa
fa a Dio, ma in aggiunta a questa
essa fa una piena consegna e
tradizione de' tutta se stessa a Dio e di tutte le cose sue
in una tal Religione approuata, come è quella che esse hanno abbracciata
e la accettazione ~~che fa di essa~~ la quale ottiene dal legitimo
il legitimo superiore in luogo di Dio; superiore accettata in nome
onde quella nel semplice uiè di Dio, ~~la quale~~ essendo questo
sola promessa, nel solenne alla necessario per la sostanza e
promessa si aggiunge la tradizione solennità della professione.
e la accettazione
Ne fa opposizione il dire che Bonif.
o VIII stabilì che la solennità del
voto ~~douesse~~ dipendeva dalla ordinazione
della chiesa, poichè queste essendo

Cose: vaue de voto, et non
vedemmi in 6°

non riguardo alla sostanza
ma a certe estensioni solennità; come espressamente lo dice
le quali la Chiesa ha ordinate S. Tommaso in opusculo contra
per la validità dei voti medesimi retrahentes a Religione cap: 12
onde siccome ~~per la solennità~~ dei
~~altri ordini~~ la chiesa dichiarando Silvius in 2.2 D. Th: quest:
che non sia voto solenne quello 88 ar: ~~[illegible]~~ VII
che si fa prima del 16 anno compito
e prima che sia interamente
spirato l'anno della probazione SS. [illegible] Conc. Trid: sess: 25 de Regul:
Ne osta che essendosi quelle buone
Religiose ridotte a vivere in comune
nelle case acquistate, e sebbene
avessero stabilito di osservare
una ~~[illegible]~~ volontaria esatta clausura nelle case
medesime non essendo però il
luogo formato ~~coi requisiti~~
necessari ~~e prescritti~~ ~~a tal oggetto~~
~~non~~ e ~~[illegible]~~ secondo il prescritto dalla chiesa
de~~lla Sagra~~ Congre: ~~de~~ ~~[illegible]~~
~~e regolari~~ viene per conseguenza
che mancasse loro un requisito necessario
per la solennità dei loro voti, uno
dei quali è aggiunto la clausura:
poiché a questo si può rispondere
colle autorità del Suarez, e di De Relig: t: 4 lib: 1 cap: 8
molti altri Teologi citati dal n.° 1
Sanchez che la clausura ~~non~~ è
specialmente nelle femine non
è di necessità dello stato Religioso
essendo noto abbastanza dalle storie
che anticamente le sacre vergini professavano
nelle loro proprie case una qualche
Religione, e i ~~[illegible]~~ tre voti di povertà
castità, e obbedienza bastavano per
solennizzare i ~~loro~~ tre voti, senza che
fosse bisogno di ~~[illegible]~~ aggiungervi il 4.° voto della clausura.

Ma sebbene la clausura non
sia di natura sua di sostanza
dello stato Religioso, il Suarez
medesimo nello stesso luogo ~~al~~ Suarez eodem lib. et cap. n.° 8
dice che la chiesa può non
ammettere una vergine alla pro-
fessione Religiosa qualora non ~~professi in aggiunta~~ una stabile perpetua permanenza
~~[illegible] alla clausura~~ e di non escire
dal ~~monistero~~ senza una legittima
licenza della Chiesa medesima
perchè sebbene non sia la
clausura di sua natura di sostanza
dello stato Religioso, ha però
una tal relazione con esso, e ~~[illegible]~~ congiunto
giudicato tanto necessario per decenza
dello stato med.mo che può benissimo
~~dichiarare~~ non ~~ammettere~~ ricevere la solennità
de' tre altri voti ~~senza~~ si aggiun
qualora non si aggiunga il 4.° della clausura

~~Questa~~ È questo appunto è stato il motivo,
che ha mosso i Superiori ad assicurare
lo stato delle R.R. Capuccine, ~~e~~
~~metter fuori di dubbio col~~ [illegible] coll' [illegible]
onde non si mancasse verun requisito
per potere dichiarare vere Religiose
claustrali; imperò essendo nel 1735
ridotto il monistero in forma bastante
per poter introdurvi la clausura
dopo aver ottenuto dal Gen.le dei
Capuccini che era in allora il Barberini
morto arcivescovo di Ferrara l'aggregazione
ai privilegi dell' ordine, e dopo
~~[illegible]~~ esser state da esso riconosciute
come vere figlie dello ordine;
e in aggiunta, dopo aver anche
ottenuta la medesima aggregazione

~~ma~~ dalla santità di Clemente XII mediante favorevol rescritto della Sagra Penitenziaria furono nell'anno medesimo rinchiuse formalmente, e tutte rinnovarono la loro professione coll'aggiungere a' tre voti ~~soliti~~ nei titoli medesimi che si fanno dalli ~~altre~~ religiose Clarisse medesime della stessa osservanza 4.° voto della clausura. Da quel tempo in poi dalli vescovi le donne sempre considerate come claustrali ~~per monache claustrali~~, e così sono sempre senza eccezione fatte a riguardo di esse tutte quelle provisioni, che sono solite prendersi a praticarsi colle altre religiose claustrali di questa città.

Resta ora ad esaminare, ~~e a sciogliere~~ ~~le difficoltà, che~~ le opposizioni che furono ~~fatte nel 1776~~ nel 1776 da monsig.r Gran[...] Carrara, il quale essendo ricercato della sua opinione intorno allo stato delle nostre Capuccine rispose che non potevano considerarsi ~~vere~~, e Capuccine regolari ma ~~soltanto~~ aggregate soltanto per privileggio alla partecipazione delle indulgenze, e grazie spirituali, che godono le vere Cappuccine.

La prima opposizione che fu fatta che nell'erezione del monistero vi è intervenuta la sola licenza del vescovo, e non vi è intervenuta l'autorità del sommo pontefice, ch'è onninamente necessaria.

A questa si può rispondere, che si parla delle erezione di nuovi monasteri nei quali si voglia introdurre o professare un nuovo istituto, oppure di monasteri, che si eleggano un istituto di qualche religione approvata dalla S.a Chiesa

Se parliamo poi de' primi non mancano autori e ~~fra gli altri~~ il Peyrin i quali anche dopo le ordinazioni di Innocen: III, e di Gregorio X che proibiscono l'erezione di nuove Religioni senza una espressa, e particolare licenza del sommo pontefice, pretendono che dai detti canoni non venga levata ai Vescovi la facoltà di approvare una qualche Religione, poiché in essi non si fa menzione alcuna dei Vescovi ma viene solamente ~~stabilito~~ proibito che in avvenire niuno introduca nuove Religioni, ma che chiunque voglia farsi religioso abbracci ~~una~~ alcuna di quelle che sono già state approvate, onde non è stata fatta in allora veruna proibizione ai Vescovi di poter approvare una qualche religione, come fra gli altri sostiene il Peyrino il quale dice che di fatti la Religione dei minimi fu approvata da Pirro Arcivescovo di Cosenza nell'an: 1471, la quale poi dopo 300 anni dalla costit: di Innocen: III e ducento da quella di Grego: X fu confermata, e approvata da Sisto IV

Innocent. III in cap. ne nimia de Religiosis domibus, ~~et~~ Grego: X. in cap. unico eodem titulo in 6.

V. d. Card: Petra Tom. 2 ad Constit: IX Gregorii IX

Innocent: III nel luogo citato parla primariamente di quelle religioni che non possono avere vivere di proprio

Peyri: tom. 3 de privilegi Regul: in Constit: unica Pyrrhi Archiepiscopi Cosentini

Checché dicano però questi tali autori è stata giustissima la proibizione fatta dai due accennati Pontefici riguardo ai nuovi istituti; poiché se parliamo di Innocenzo 3° ~~fu egli ...~~ essendogli fatta istanza dai Valdesi detti i poveri di Lione, che volesse approvare come religioso, e monastero

La loro superstiziosa et stravagante maniera di vivere, et essendo da esso stati ributtati si sdegnarono, formarono scisma, e una nuova eresia onde Innocenzo da questi torbidi prese occasione di stabilire nel concilio Lateranense, che in avvenire non si fondassero nuove Religioni. Gl'istesso motivo ebbe ancora Gregorio X poiche non ostante l'ordinazione ~~fatta~~ da Innocenzo s'erano introdotte diverse false Religioni, onde fu costretto per toglierle affatto dal mondo ~~fin~~ di stabilire nel concilio di Lione, che tutte le Religioni inventate dopo la innocentiana costituzione quali ~~non avessero~~ fossero mancanti della pontificia approvazione fossero ~~tolte~~ eliminate, e ~~tenute~~ per ~~[illegible]~~ fossero per tali riconosciute,

e fu stabilito che da lì in poi ognuno e ~~[illegible]~~ che che volesse fondare una ~~[illegible]~~ monistero, dovesse ricevere l'ass. una qualche regola, e istituto degli approvati dalla S. Sede
De Religiosis domib. eodem cap. ne nimia L. 6

Ma se parliamo dell'erezione di un monistero di Religiose, le quali ~~abbra~~ abbraccia si determinano ad abbracciare uno istituto, ~~[illegible]~~ osservare regole già approvate dalla ~~Santa~~ S. Chiesa, come ~~per questo è bastante la licenza dell'~~ Ordinario, ~~e lo abbiamo chiaro~~. nel ~~Diritto con.~~ sebbene tutti accordino che sia convenevole il richiedere la approvazione della S. Sede molti però dicono ciò non essere necessario ~~[illegible]~~ ~~[illegible] alle autorità del concilio di~~ Trento appoggiati all'autorità del concilio di Trento, il quale parlando dei monasteri tanto di uomini, quanto di donne non si erigano senza la licenza del Vescovo della Diocesi in cui si vogliono stabilire

S: 25 de Regul. cap: 3 in fine

Nec de cetero, essendo le parole
del Concilio similia loca erigantur
sine episcopi in cuius dioecesi erigenda
sunt licentia prius obtenta; colle
quali espressioni ha voluto restituire
ai vescovi la facoltà, che gli era
stata tolta da Bonifacio VIII, e ridurre
le cose al gius comune antico, nel quale
è fuor di dubbio, che i monasteri
si potevano erigere colla sola autorità dei vescovi.
Così ~~[illegible]~~ sentono fra gli altri
il Suarez, e quello che da più peso
il Fagnano, il quale oltre ad
~~[illegible]~~ altre ragioni che porta la
~~conferma coll'autorità~~ ~~[illegible] attestazione~~ la sagra congregazione del concilio
attesta riconoscendo egli dovevano
approvarsi a tempi suoi, ma anche
nei tempi anteriori approvarsi le erezioni
di molti monasteri fatte senza
la licenza della sede Apostolica, e
con la sola degli ordinarj: de' quali
fatti ne porta parecchi esempj.
Si fatto riflette egli benissimo, che non è credibile
che ~~[illegible]~~ il Concilio avesse voluto
obbligare quelli che avessero ~~[illegible]~~ ottenuta
dal sommo Pontefice la licenza di
~~[illegible]~~ erigere ~~[illegible]~~ un qualche monistero
~~ad ottenere~~ ~~ricercare~~ anche quella del vescovo
Diocesano, parendo questa frustranea
~~poiché essendo la licenza una grazia~~
~~in vigor della quale è lecito~~
poiché essendo questa già data
non era perché dovesse ottenersi anche dal vescovo
e in questo caso i Padri del Concilio
non si avrebber servito del termine
di licenza ma piuttosto di quello
di consenso, come ~~è solito praticarsi~~
~~come è la prati~~

Suarez To: 4 de Religione cap: X n° 8: et 10

Fagn: in III Decret: de religiosis domibus c: non amplius

Et Rota in cors: d[illegible] canonici

Q~~uanto all'opposizione della clausura~~,

~~che~~

Veniamo ora alla clausura, sopra
la quale si fanno due opposizioni; la
prima che non si è stabilita perfetta
e giusto il metodo prescritto dalla
sagra Congne de Vescovi e regolari;
la 2da, perche alcune converse possono
sortire per motivo di questa cosa
diametralmente opposta alle Leggi
di rigorosa clausura.
Quanto alla prima opposizione si è essendo terminata la fabrica per terminar quanto
detto che nel 1735 essa fu introdotta alla esteriore chiusura della muraglia
e sin d'allora cominciarono a ~~farsi~~
~~nel monistero tutti~~ a tenersi quel
metodo medesimo, che si osserva negli
altri monasteri di clausura, come è
le elezione delle Abadesse ad triennium
le licenze tanto per l'ingresso delle
persone necessarie, ~~quanto~~ le rendite
delli conti annuali, le provisioni per i[?] la visite
parlatori. Nell'anno poi 1746
il Cardl. Despino li ~~introdusse~~ e la
raffermò con tutta la solennità
prescrivendoli le regole di S. Chiara
da osservarsi nella sua purità; e fra
le altre ordinazioni una fu quella
della clausura, la quale venne ordinata
e stabilita con tutte quelle viste,
e disposizioni, che si ricercano negli
monasteri della più rigorosa clausura;
la quale è presentemente ridotta in
tale stato, sia quanto al Noviziato
infermaria, capitolo, Vestiario, parlatorio
Cucina, Refettorio Chiostri, in una
parola tutte le officine in maniera
tale è ridotta in istato di non aver
bisogno di ulteriore provedimento.

La 2da difficoltà che si fa intorno
alla clausura si è perche alcune converse
possono sortire per motivo di questua
cosa diametralmente opposta alle leggi
della clausura, la quale non si vede come si dice
nel monastero delle capuccine di Roma.
~~Questo punto delle converse~~
Se parliamo delle capuccine di Roma
di quelle cioè che professano la
stretta regola di S. Chiara, e che
sono incapaci di beni in comune
queste neppur posso tenere converse; ~~ne tacendo~~
come sto posso di quelle, che vivono
secondo la mitigazione data
regola fatta da Urbano 4 in quanto
alla libertà di poter
possedere beni in comune ~~e sostene~~
Intorno al punto della converse
vi sarebbe molte cose da dire, e da
riflettere, poiche stando alla costituzione di S. C. conc. vi circa pastorali
di Pio V nei monasteri di clausura offizi
non si dovevano ammetter converse
~~stando poi a quella di Greg. XIII~~ Conc. Trid. sess. 25 ... Leo Sanct.
La quale da Greg. XIII viene
spiegata di non doversi ricevere
ne monasteri converse, se non quelle
che abbia a stanziare fuori de monasteri
nelle case contigue ai medesimi per accudire
delle questue. il fu, ha fatto credere
ad alcuni doversi spiegare di due
sorte di converse, le une che si chiamano
Donate, e che vengono destinate
per le questue, le quali fanno due
voti di castità e di obbedienza; le altre
che si chiamano suore servienti, che
fanno ~~ai loro~~ ai tre voti aggiungono
anche il 4.° della clausura. Checchè sia
di ciò, la consuetudine è che fuori dei
monasteri delle chiarisse della strettissima osservanza ~~in tutti~~
e di alcuni altri pochi, che non sogliono tener converse, ma semplici servienti
in tutti gli altri vengono ammesse e ricevute

Intorno a questo punto delle converse
vi sarebbero molte cose da riflettere,
se si volessero esaminare le due costitu
zioni di Pio V, e di Gregorio XIII
~~sopra~~ intorno alle quali hanno diversa
mente opinato i Theologi Navarro
Rodriguez Suarez e ~~il~~ Sanchez; ma
siccome ~~per~~ una tale indagine sarebbe
troppo lungo, e anche inutile al
nostro proposito si terremo solamente
alla ~~pratica~~ uso prattica e alla consuetudine che
si osserva nei monasteri. A buon
conto è certo che i monasteri possono
ricever converse, se ~~eccettuano~~ si eccettuino
alcuni pochi, come sono quelli della
prima regola di S. Chiara, e ~~quelle~~
alcune altre di S. Francesco come
nota il Gavanto, ~~il quale secondo~~
e porta anche le ordinazioni fatte
dalla Sagra Congreg: ~~intorno~~ quanto
al numero di quelle converse che si
deono ricevere secondo il numero
delle monache. Urbano 4 nella
mitigazione della Regola di S.
Chiara ~~vuole~~ vuole che facciano la
lor professione come le monache choriste,
ma questa gratia non è costante nei
monasteri, poiche in alcuni fanno
i due voti di castità e obedienza,
in alcuni professano tutti e tre i voti;
e in alcuni aggiungono anche quello
della clausura, in altri poi non
~~hanno~~ vestono se non il solo abito
e sono puramente converse serventi
come lo sono in altri monasteri
~~senza vestire~~ ~~secolari~~ ~~che non~~
le serventi secolari, nei quali
non sono solite tenere converse
Ciò supposto resta ora a vedere
se le converse, che si ricevono nei
monasteri di clausura possano uscire
dai medesimi per motivo di questua

Const: 6 circa pastoral: officii
~~Priori~~
Const: 9: Deo sacris

Nav. com: 4 de regul: n.° 56
Rodriguez tom: 1 quest. regul.
quest: 44 art: 4
Sanchez lib. 6 in decalo cap. 15 n.° 16
Suarez Tom: 4 de Relig: tratt. 7
lib: 1 cap. 8 n.° 19.20.

Gavanto verb: monialium receptio
n.° 15 e 16 portando i decreti
della Sag: Cong:
Petra Tom: 3 ad constit. Inno:
IV

e se questa sia cosa diametralmente
opposta alle leggi della clausura.
Si esempio portato delle cappuccine
di Roma non fa a proposito, poiché
se parliamo di quelle che si fondarono
le ~~prime~~ nel 1525 il ~~[illegible]~~ che furono
le prime introdotte nell'Italia, e
i ~~[illegible] monastero~~ situate vicino
a monte cavallo vengono dalla
confraternità del Crocefisso esistente
in S. Marcello vengono interamente
mantenute e provvedute di
tutto il loro occorrente; ma nelle
città e nei luoghi, dove i monasteri
le ~~fondazioni dei q~~ il mantenimento
dei quali ~~[illegible]~~ non viene assicurato
da confraternite, o altri luoghi pii
ma devono, non bastando per la
loro sussistenza gli assegnamenti i censi, o livelli che vengono somministrati
~~della~~ dei sussidi Reali, sono necessitate
a procurarla colle limosine, e
con le questue, che si sogliono
fare dalle converse, che sogliono
portarsi e per la città, e anche fuori
~~della~~ per raccogliere rinvenire dalla carità
dei fedeli nelle stagioni delle
raccolte quelle vettovaglie, che si
rendono necessarie pel loro mantenimento.
Che poi la uscita di queste converse
sia contraria diametralmente alle leggi
della clausura non so come si possa
così francamente asserire. Al buon
conto il Wadingo asserisce che ad an: 1435.
nei monasteri v'erano delle suore
o converse, che entravano, e uscivano
dal monastero per i servizi occorrenti
e che facevano professione, come
le altre monache, eccettuato della
clausura. ~~Ma più di tutto~~ oggi altri
il Cavalieri, il Barbosa, il Sanchez
rapportano diverse ordinazioni fatte
dalla Sagra Congregazione de' Vescovi e Regolari,

Le quali tutte vengono rapportate fedelmente dal Pignatelli, colle quali viene accordata alle conuerse la uscita dai monasteri per occasione di questue, qualora queste siano necessarie pel loro mantenimento.

Tom. 6 consulta 88 n.o 48

Nel 1572 si dice che nei monasteri nei quali la rendita delle vendite non basti a mantenere comodamente le Religiose si possa concedere l'uscita alle conuerse per motivo delle questue sino a che sia bastamente proveduto al loro mantenimento. In un altra al n.o 69 [illegible] che le conuerse ancorche siano incluse ne' monasteri possano andar questuando eziandio fuori della città, e pernottare alloggiando in monasteri, o in casa di parenti e di persone da bene, e al n.o 71 nel 1573 vi è leggesi una simile concessione ~~[illegible] leggesi altra simile concessione fatta~~
nel 1579 vi sono anche simili particolari concessioni fatte dal Vescovo di Pistoia, e nel 1593 al Vescovo di Novara, e finalmente lo stesso fu ordinato nel 1616, come attesta il Zaccaria.

Zaccaria Ord. monialium clausura n.o 18: ex lib. Sacr. Cong. Gen. anni 1603: e 1616

Questi fatti dovrebbero bastare per comprovare che l'uscita delle conuerse dal monastero per motivo delle questue non è direttamente come più avanto opposta alle Leggi della clausura, anche rigorose, per poter poi concludere che le nostre conuerse hanno tutti i requisiti per esser vere Religiose della Regola di S. Chiara, che da esse viene singolarmente osservata.

Una sola difficoltà rimane a difendersi, ed è la maniera di procurare la loro stabile permanenza

Per questo io sono stato assicurato del tempo, in cui fu introdotta
la clausura fu ancora fissato il numero delle Religiose
che fu di trentatre, ed è stato il caso, che questo numero
sia non solo stato riempiuto, ma in progresso ricevute
in aggiunta ricevute alcune soprannumerarie, e per questo
ho esaminati i registri dei loro conti dell'entrata, e dell'uscita
di questi anni le rendite unite alle questue erano bastanti per il loro
mantenimento; ma essendo da molti anni in qua alterati, e cresciuti
i prezzi ~~dei viveri~~, di tutte le sorte di viveri, un numero tale
nelle presenti circostanze non potrebbe sussistere, quando
appena sono sufficienti per mantenere quel numero che è presentemente
di ventidue, che è di 18 coriste, e 4 converse. Gli espedienti che
credo opportuno sarebbe di permettere la uscita delle converse
per occasioni delle questue in ~~certe~~ alcune stagioni della raccolta
e in alcune altre di commetterle a persone estere per fare
un calcolo nel ~~fine~~ dell'anno del ricavato sì dalle converse
come dalle estere persone, per il vantaggio che si ricava sì da
quelle come da queste, e quando non sia grande il divario
come non lo dovrebbe essere, allora si potrebbe ~~continuare la~~
~~questua~~ tralasciare di mandar fuori del monistero le converse,
e di 4 che sono ridotte al numero di tre, che bastano per servizio
del monistero, e in aggiunta fissare il numero delle claustrali
col riguardo alle ~~esatte~~ rendite annuali e al ricavato dalle
questue, e delle elemosine fisse che sono solite ricevere.
Fissato così il numero delle Religiose si potrebbero in
aggiunta accrescere in qualche piccola somma le doti delle
numerarie, e fissare quella maggiore, che dovessero
somministrarsi dalle soprannumerarie, ~~come anche delle converse~~.
~~come~~ e così pure si potrebbe stabilire riguardo alle tre converse
che dovessero fare la sua professione come le coriste.
con quella distinzione però che è solita usarsi negli altri
monasteri claustrali.

Tale è ~~stato~~ in succinto e la storia
del monistero delle capuccine di Udine.
In seguito poi di tempo si vedono
constantemente nei registri, che si conservano
nella Curia Arcivescovile le memorie
di quelle che venivano ammesse all'
abito, e alla professione tenuto lo
stesso metodo che si osserva colle
Religiose claustrali; imperciocchè
quanto alle vestizioni si dicono
canonicamente ammesse, nella professione
si nota che fa tale professionem
solemnit. emmisit, nella elezione della
Abad.a si dice electa habentem
omnia necessaria requisita a Sacra
Congreg. Trident., quae proinde canonica
electio admissa, et confirmata fuit;
onde non senza ragione ~~hanno~~ sempre
creduto di esser vere religiose
e vere monache Capuccine, o per
meglio dire vere religiose chiarisse.

La p.a regola è quella data da
S. Francesco a S. Chiara, la altra [illegible]
La 2da regola è quella che papa
Innocenzo IV volendo mitigare
la austerità della p.a regola pres
crisse nel 1246, con la quale per
mise a quelle che la seguivano
il possedere rendite in comune
La ultima finalmente intitolata
terza regola è quella di Urbano
IV stesa nel 1264, le di cui
seguaci sono dette urbaniste
a riguardo della modificazione
fatta alla regola di S. Francesco
da questo papa
La regola di S. Chiara è più
austera di quella dei Capuccini

I Capuccini hanno preteso che il loro abito fosse quello
di S. Francesco   Tornara par. 5 cap. 24
Sono detti Capuccini dell'ordine dei frati minori
Le Chiarisse sono del 2do ordine di S. Francesco
Le prime Chiarisse volle che [illegible] si nominassero le
povere Dame rinchiuse
Dopo si chiamarono religiose damianiste
S. Francesco volle che queste digiunassero ogni giorno fuorchè nella
festa di Natale, prescrisse loro l'uffizio divino, proibì loro
di ritenere possessioni
Alcune Religiose di S. Chiara portano lo scapolare, ed altre no
alcune hanno la veste di panno bigio, altre di saia, alcune portano
i ~~zoccol~~ zoccoli, e altre vanno sempre scalze; le une e le altre però
cingono le loro vesti con una corda bianca in più luoghi
annodata.

Consilium

Die Mercurij. xxii. Aug[ti] 1618.

Actum in Mag[co] Consilio Civitatis Vtini ad sonum Campane congregato in Aula Consiliaria Palatij Cõis coram Illmõ D. Bernardo Contareno dignissimo Patrie Locumtenente; inter fuerunt in eo Perill[s] Septem Viri DD. Mutius Fabricius D[r], Lodouicus Pontonus D[r], Joannes Baptista Florius, Fulvius Sauorgnanus, Joannes Franciscus Susanus, Nicolaus Saxinus, & Laurentius Bloriis hon Deputati Vtini: Item Nob. D. Antonius Arrigonius, & D. Camillus Lorius è tribus Contradictoribus Communis; nec non alij Consiliarij ex utroq: Civium ordine num[o]. in totum centum triginta; hoc est n[o] 130.

Ibi Primo loco Ex[mus] I. C. Dnus Mutius Fabricius unus è Perill. DD. Deputatis ornatam, grauemq: habuit orationem, qua uitę, morũ, ac religionis sanctitatem Monialiũ Capuccinarum commendaret, suaderetq: M[co] Consilio, ut partem à Se, & à Collegis proponendam pro Vrbis ornam[to], ac dignitate, proq: beneficio, & salute animarum communi consensu complecterentur, fino dicendi ab eo facto, eius iussu recitata fuit à me Gaspare Abino Cancellario pars infrascripta, &c.

Sono

Sono introdotte le guerre legitime al Mondo à solo fine, che in sicura pace, & felice tranquillità si viva: il qual bene dopò calamitosa guerra godendo noi per benigna ordinatione del Clementissimo Iddio, nelle cui mani è il cuore dei Regi, et dei Potentati dell'Universo, è ben giusto, che di questo dolce frutto di quiete, vegetato da radice sì amara, ne dedichiamo le primitie in segno di retributione à S. D. M. pietoso auttore di tanto beneficio. Onde sapendo noi, che i Tempi, et li Monasterij sono le Torri, & le vedette alte, dove S. D. bontà si diletta di stare alla custodia delle Città, debbiamo procurar di construerne in questa nostra in maggior numero, e hora ne sono, à fine che per la moltiplicatione degl' intercessori nostri ella maggiormente custodita, e difesa da qualsi voglia incontro. Et conoscendo noi di quanto buon essempio, & grato al S. Iddio siano in particolare le Monache Capuccine, parendo, che egli si compiaccia di dispensar le sue divine gratie per mano di queste Verginelle, ci è parso cosa molto desiderabile il fabricarvi in essa un Monasterio di queste Monache, le quali consacrando in voto la loro verginità al S. Nostro Giesù Christo, & à quello sposandosi con nesso di perpetua, & inviolabile castità, et

congiungendosi

congiungendosi in perfetta carità, abbandonato il Secolo, nel quale, per detto del Savio, è una continua Militia dell'huomo sovra la Terra, assorti in Cielo nella beata quiete dello Spirito, immuni dagli affetti, & passioni del senso, lodino, & benedichino la Misericordia di Dio con Salmi, & hinni; mà più col puro candor dei costumi, & con l'immaculata innocenza, & santità di vita Angelica lo serviano, impetrandoci con l'efficacia dell'oratione, chiamata chiave del Paradiso, l'eternità della pace mondana, et Celeste con la pienezza di tutti li beni. Et non soccorrendoci alcun modo più facile di poter ciò esseguire, ci è parso debito nostro di proporlo hoggi à questo gravissimo Conseglio, acciochè con l'auttorità sua si possa dar principio à così santa opera, dalla quale, oltre l'honore, et gloria del Signor Iddio, ne è per derivare

\+ non solo ornamento in publico à questa nostra Città, mà ancora sollevamento in particolare alle Famiglie dei nostri Cittadini. Et però

L'anderà Parte. Che del Corpo di questo Conseglio siano eletti sei honorati Cittadini quattro Nobili, & due Popolari; li quali habbiano carico di procurar così con li particolari

della

della Città, com.te anco con le Fraterne, Hospitali, et altri pij luochi, & sottrare da loro quel tanto, che per loro carità saranno disposti di donar, per fondarvi in q.sta Città un Monast.o di Capuccini. Et di più vadano investigando la volontà di quelle Creature, che dallo Spir.o di Dio sono tocche, & chiamate à q.sto Santo servitio, & l'aiuto, che puono porgere in simili occasioni. Et in tal negotio habbiano à tener quei modi, et ordini, che à loro pareranno convenirsi. Et havuta la risolutione di quanto di s.a s'è espresso, il tutto sia riferito in q.sto Mag.co Cons.o, acciochè poi s'habbia à far quella deliberatione, et con quei modi, & ordini, ch'al med.mo Cons.o pareranno convenirsi in q.sto proposito.

Sup.a qua parte, cum inita de more suffragia fuissent, capta fuit omnibus prorsus suffragijs, nullo contr.io exist.te, licet fuerit contradictum pro forma.

Omissis &c.

Inquis.ti, et Collettori delle Elimos.e per la Construtt.ne del Monast.o delle Capuccini.

D. Tomaso dalla Porta D.r
D. Lodovico Ponton D.r
S. Horatio Manini
S. Gio: Batta Florio
S. Giovanni Netto
S. Pandi Reccalca.

Ex Annal.s M.ce Civit.s Utini Canc.ll.
Andreas Brunelli Caducti? Civit. sucs.
& sigill.t — D. O. M.
Utini die 29. 9.bre 1604.

Consilium

Die Veneris. 25. Ianuarij. 1619.

Coram Ill.mo D.no Bertucio Contareno meritiss.o huius Ciuit. et P. F. I. locumt.e; cui interfuere Per Ill.r DD. M. Ant.o Stainer D.r; Gabriel de Zucco, Alex.r de Zucco, et Petrus Tritonius ex septem hon. Deputatis Ciuitatis pred.e; Nob. &c Octauius Marianus, et non &c Camillus Lorius Contradictores communis, & cæteri utriusq. ordinis n.o 102.

Visi recitata oratione de Spir.u S.to, omissis &c

Rifferi finalmente l'Ecc.te D. Tomaso dalla Porta uno degli Inquis.ri; et Collettori delle elimosine per la costruttione del Monasterio delli Monache Capuccine, lo stato del negotio loro commesso, & come erano state ritrouate molte elimos. da particolari Cittadini della Città, & che si sperauano anco considerabili aiuti da molte Fraterne, soggiungendo di più, ch'era stato pensato al sito, sopra il quale s'hauesse à fabricare esso Monasterio, & che dopo l'hauere con molta diligenza tutta la Città essaminata, non ritrouauano luogo alcuno più facile, più accommodato, et di minor spesa per questo seruitio, che le Case in Praechiuso delle Figliuole del q. Nob. &c Fabio della Rouere; rimettendo però il tutto

al

al beneplacito del Molto Ill.re Conseglio. Onde dai Molto Ill.ri S.ri Deputati antedetti fù posta l'infrascitta parte.

Dalla relatione hoggi fatta dai S.ri sei eletti sopra il negotio di costruire un Monasterio in questa Città di Monache Capuccine, questo Cons.o hà inteso à pieno lo stato di esso, et le larghe elimosine per tal causa da diversi Soggetti di già promesse, et la gran speranza di molto maggiori. Et perche Noi nri Deputati giudichiamo la costruttione di Religioni così pia, & essemplare douer essere di publica dignità, et di sollevamento di molte Famiglie di nri Cittadini. Però à laude del Sig.re Iddio poniamo parte.

Chè co l'auttà di qsto Mag.o Conseglio il detto Monasterio si habbia da fondare nel sito delle Case, & hortami posto in Prà chiuso, chè fù dell'heredità del q. Nob. S. Fabio della Rouere, approuato anco da Mons.re Ill.mo, & R.mo nro Cathe, come hanno riferito li S.ri Inquisi.ri Con qsto però, che in nome publico sia prima riverentem.te supplicato il Ser.mo nro Pnpe, che degni darci licenza d'introdure in questa Città essa nuoua Religione, et costruire il d.o nuouo Monasterio. Et chè di più per lo facile progresso di qsto negotio con la pnte deliberat.ne, & decreto sia data, et trasferita alla Mag.ca Commiss.ne tutta quella auttà, c'hà questo Mag.co Cons.o in qual si voglia causa; talmente,

che

chè con la maggior parte dei uoti dei S.ri Conuocati si possano fermare questi ordini, & fare tutte quelle prouisioni, chè saranno necessarie, & chè il bisogno dell'opera ricercherà, etiam di quelle cose, & di quelle materie, chè espressam.te sono riseruate all'auttà di q.sto Mag.co Cons.o; alla quale s'intenda in q.sto caso solo, & per q.sta occasione solam.te derogato.

Ex Annalibus Mag.ce ciuitatis Terni canc.
Andreas Brunellescus cancell.s fecit subs.t
& sigill.t S.P.Q.T.

Terni die 29. 9. 1604.

Consilium

Die. 7. Aprilis. 1679.

Ad præsentiam Ex.mi J. C. Dni Antonij Maluolto Vicarij Ill.mi Dni Bertucij Contareni dignissimi Ciuitatis Vtini, et Patriæ F. I. Locumten.is ab eo subrogati congregatum fuit per Ill. Consilium ad sonum Campanæ, more solito, in maiori Aula Palatij dictæ Ciuitatis, cui interfuerunt Ad.m Ill. DD. Prothatius Caimus D.r, et Eques Marcus Ant.s Stainerus D.r, Gabriel de Zucco, Franciscus Antoninus, Alexander Maninus, Petrus Tribonius, & Joannes Joseph Zanerius hon. Deputati ad regimen dictæ Ciuitatis; Item Nob. D. Octauius Merianus, & hon. D. Camillus Lorius Contradictores Communis, & cæteri utriusque ordinis numero Ciuium octuaginta, uz 180.

Vbi per me Cancellarium recitata Oratione de Spiritu Sancto, omnes

Dopò questo cose parue ai Molto Ill.ri S.ri Deputati di rappresentar di nuouo il negotio del Monast.o delle Monache Capuccine sospeso altre uolte dai S.ri Contrad.i; & come con molta efficacia fu dall'Ecc.mo S. K.r Caimo Deputato giornata la parte proposta li 25. Gen.o prossimam.e passato, così anco dal S.r Contrad.r Meriano mostrato con molto spirito

chè la già detta parte si douesse diuidere in quattro capi, à fine ciascuno nella separata ballottatione di essi potesse far quel giuditio, chè li fusse dettato dalla propria consciènza; al che nò dissentendo li Molto Illri Sri Sdeputi; fù la parte istessa quadripartita, & sopra ciascun dei capi fatta separatamte la ballottatne; come seguì.

Il negotio dell'introduttione, et costrutne del Monastèrio delli Capuccini, chè nel Geedo Conseglio fu rappresentato dalli Molti VV. Mto Illri, et poscia sospeso ad altro tempo, è stato communicato con l'Illmo Sr Luogte nro Sigre; chè s'è compiacciuto d'occulatamte uedere il sito già proposto, il qual nò solo è riuscito di sua compiuta sodisfatne, mà per maggior dechiaratne del suo animo, et uolontà hà già cominciato ad applicare aiuti per questo effetto. Onde desiderando Noi, c'hormai sia incaminata un'opera così santa, à gloria del Sigr Iddio, unitamte proponiamo.

Chè con l'auttà di questo Molto Illre Congo sia preso, & deliberato douersi in qsta Città introdurre la religione delli Monachi Capuccini, & chè qsto Monastèrio si debba costruire, & fondar nel sito delle Case, & horti in Pràchiuso di ragione dell'heredità del q. Nob. Sr Fabio della Rouere, approuato et dall'Illmo, & Rmo Mons. Patriarca, & dall'Illmo Sr nro Luogotenente.

Il

Il qual primo capo fù approuato, perchè hebbi in suo fauore cento, & quaranta cinque balle, et trenta cinque contrarie:

Il secondo capo è del tenor, che segue.

Che prima d'ogni cosa sia per persona espressa in nome publico riuerentem.te supplicata S. Ser.tà, che degni darci licenza d'introdurre in questa Città la pred.a nuoua Religione di Capuccini, & construirui esso nuouo Monast.rio

Et fù preso, perche in suo fauore furono Cento Cinquanta=noue uoti, & uenti due contrarie.

In'oltre fù publicato l'infrascritto terzo capo, et è tale.

Che per lo facile progresso di questo negotio con la pnte deliberat.ne & decreto sia data, et trasferita alla Mag.ca Comun.ne tutta quella auttà, e'ha qsto Mag.co Cons.o in qual si uoglia cauta, talm.te che con la maggior parte dei uoti dei d.ti Conuocati si possano fermare quegli ordini, & fare quelle prouisioni, che saranno necessarie, benche il bisogno dell'opera ricercherà, anco di quelle cose, et di quelle materie, che espressam.te sono riseruate alla sola auttà di qsto Mag.co Cons.o, alla quale s'intenda in qsto caso solam.te, & per questa occone sola derogato; Con qsta aggiunta, et dechiarat.ne espressa, che nella costruttione d'esso Monast.o non si possa co'la sola auttà della Mag.ca Comun.ne spender danari di rag.ne delle rend.e publiche di q.ta Mag.ca Comm.tà

Et

Et fù anco lodato, & approuato questo terzo capo, hauendo hauuto in suo fauore cento, e dui uoti, & settanta noue contrarij.

Finalm.te fù proposto il quarto, et ultimo capo, com.e qui sotto.

Che questa Città riceua nella protettione sua il già d.o Mon.rio li Capuccini nè più, nè meno, ch'ella accettò, & hora con=serua li RR. Monachi di S. Bernardino.

Il quale ultimo capo fù anco abbracciato, poichè si ritrouorono in suo fauore cento, e settantatrè balle, & otto solam.te contrarie.

Omissis &c.

Oratore per l'introduttione delle Capuccine.

D. Agostino Diana D.o

Ex Annalibus Mag.cæ Ciuitatis Arimini Cancell.
Andreas Brunellescus educere fecit, subs.t et sigill.t L. D. O. M.a
Arimini die 29. 9.bris 1604.

Consilium

Die Martis. xii. Martij. 1619.

Coràm Ill.mo D. Bertuccio Contareno digniss.o huius Civit. et Patriæ Fori Iulij Locumt.te congregatum fuit Per Ill.e Consilium dictæ Civitatis in Aula maiori Palatij Com.s, ad sonum Campanæ mor.e solito, cui interfuere Per Ill.s D.D. Prothasius Caimus Doctor, & Eques, M. Antonius Stainerus Doctor, Gabriel de Zucco, Alexander Maninus, Petrus Tritonius, & Ioannes Ioseph Zanerius hon. Dep.ti dictæ Civitatis; Item Nob. Octavius Mirianus, & hon. Camillus Lorius Contradictores Communis, et cæteri n.o in totum. 123.

In quo quidem Consilio, omissis &

Piacque di più ai Molto Ill.ri SS. Deputati di proporre l'infrascritta parte.

Havendo noi ill.ri Deputati considerato, che senza mandare espressam.te à Venetia l'Orator già creato, per far l'istanza ai piedi di S. Ser.tà per la licenza d'introdurre in q.sta Città le Monache Capuccine, & ottenir anco la gratia, chè si desidera, si può ciò fare senza

entrare

entrar in questa spesa; però di commun consentimento d'essi SS.ri Deputati fù proposto.

Che l'Ambasciator creato nel precedente Conseglio, per lo di sopra espresso effetto, sia, con l'autorità di questo M.to Ill.re Conseglio, fermato: mà che l'essecutione di questo negotio sia commessa all'Agente publico, che risiede in Venetia, il qual coi fauori, & con la protettione et dell'Ill.mo suo nro luogot.e, e d'altri nri Ill.mi Protettori, procuri d'ottenir la già detta gratia.

La qual Parte fù presa con tutte le balle, eccetto cinque che furon contrarie.

Ex Annalibus Mag.ce Civit.is Utini in Canc.ria
Andreas Brunellesius educta [illegible]
subscr. & sigill. L.D.O.M.
Utini die 29. 9. 1607.

Conuocatio

Die Lune: 29. Aprilis. 1619.

Coram Ex.mo et Doct: Dño Antonio Natuolto de Terra Conegliani Vicario Illmi Dni Bertucij Contareno dignis.mi Ciuitatis Vtini, et Patrie Fori Iulij Locumten.tis, et per D. S. Illmam ad infrascripta substituto, congregata fuit Ad.m Ill.is Conuocatio dicte Ciuitatis in Aula minori Palatij Cois ad pulsum Campanie, more solito, cui interfuere Ad.m Ill.s DD. Thomas Candidus D.r et Eq., Thomas à Pace D.r, Octauius Mirianus, Antonius à Merula; & Paris Riccatea ex septem nob. Deputatis dicte Ciuitatis; Item Nob. D. Protnasiu Caimus D.r & Eq.; D. M. Antonius Stainer D.r, & Gabriel de Zucco, & non & Ioannes Ioseph Zanerius ex septem DD. Deputatis ue= teribus; Item Nobb. D. Daniel Fabricius D.r, & & Damianus à Bonitate de Adiuncta, & ad supplendum legitimum numerum Conuocationis, Nob. & Georgius Bellonus subrogatus, nec non hon & Liuius Piccolo Contradictor Cois.

Ibi facta per me Cancellarium recitatione Orationis de Spiritu Sancto; omissis &

Dalla Scrittura, hora letta, s'è intesa l'offerta, che vien fatta dalle Figliuole del q. Nob. & Fabio della Rouere; Omissis &

Scrittura

Scriptura talis est. V3

Ill.mo S.r Luogot.e, Molto Ill.ri SS.ri Conuoc.i

Quando piacque al S.r Iddio d'ispirare noi Paola, & Sorelle Figliuole del q. S.r Fabio Rozen.o d'abbandonar il Mondo, et metterci al suo seruitio, ci risoluessimo anco subito di farsi monache Capuccine, & uiuer sotto la Regola del Glor.o Pad. S. Fran.co; mà non u'essendo in q.sta Città monastero di questa Religione, pensassimo essere bene dedicar, à così santa opera, di fondar u'tal Mon.rio le n.re Case di Prachiuso, luogo p il sito, & p le Fabriche assai opportuno, acciò co'l'aiuto, & protett.ne di q.sta Molto Ill.re Città si costruisse ad uso delle monache Capuccine pred.e un monastero con la sua Chiesa; giouandoci di credere, che p opera così pia, & religiosa non u'hauerebbono mancato larghe elimos.e de Fedeli. Onde hora, che co'l'autità dell' Ill.mo S.r Luog.te n.ro gratiosiss.o, et religiosissimo Sig.re, & in gratia di questa Molto Ill.re Città u'è concorso il grauiss.o beneplacito dell' Ecc.mo Sen.o, assumendo in noi dette Case p la Dote, & ragioni dotali di n.ra Madre, et gli altri beni fruttuosi dell' heredità di n.ro Padre lasciando à beneficio de creditori, il consenso de quali no habbiamo, che sia p mancare, poiche con questa maniera più facilmente, & amplamente riceueranno la sodisfattione, secondo l'ancianità dei loro crediti, dalle mani di quelli, à cui sarà da noi questo negotio raccommandato: Quelle applicamo, & dedic.

at

al servitio di Dio, et donamo à questa Molto Ill.ma Città, acciò
si compiacerà di fondarvi in esse un Monasterio delle già dette
Monache Capuccine sotto la regola predetta di S. Fran.co con
quegli ordini, e constitutioni, che piaceranno à Superiori di darci,
et di esso Monasterio hauerne cura, & protettione di quel modo,
& maniera, che tiene l'istessa Città delle Monache di S. Ber=
nardino così nell'ingresso delle Monache, che si applicaranno
à così santo servitio, come in tutto il resto del suo governo; in=
tendendo però sempre, che ciò habbia luogo nelle altre, che ver=
ranno Intrarci, & non in noi quattro sorelle, quali ex nunc
prout ex tunc, & all'incontro, ipso iure, intendemo essere
admesse, come siamo sicure, che debba essere di beneplacito
loro, supplicandole à farci gratia di far hauere alla Chiesa,
che si fabricarà à detto Monasterio, il titolo di S. Carlo, che
così da bel principio votassimo à Dio questo nostro Sta=
bile: & insieme anco pregandole, che in ogni occor=
renza, che potesse nascere di qualche intoppo mondano,
si compiacciano, come già fatte patrone, & protettrici
del Fondo, hauerne sempre la cura, & protett.ne del
Monasterio, che col'aiuto del Signor Iddio s'anderà fa=
bricando, & di noi medesime, finche saremo in
questa mortal vita, soccorrendo à quelle necessità,

che

chè potessero sopravenirci. Et in gratia

Ex Annalibus Mag.ca Civit. [illegible] ...

Andreas Brunellidus [illegible] fuit

subsct. & sigillt. L. D. C. [illegible]

[illegible] 24. 9.bris 1604.

Licenza dell'Ecc.mo Senato di costruire il Mon.rio delle Capucc.e

Antonius Priolo Dei Gra Dux Venetiarum &c.

Nobb; & Sapientibus Viris Bertuccio Contareno de suo man=dato locumtenenti Patriç Fori Iulij; & Successoribus Fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Significamus Vobis hodie in Consilio Nrõ Rogatorum captam fuisse partem tenoris infra=scripti, Vz

Dalle letter.e del Luogotenente della Patria del Friuli di 7. istante hà inteso questo Conseglio la pia dispositione della Nobiltà di Vdine intorno all' errettione di un Monasterio di Capuccine, già deliberato di costruir.e con universal con=corso in quel Mag.co Conseglio, & parim.te le istanze fatte da quei Deputati per il publico beneplacito, & decreto, & essendo molto conveniente, et proprio del Christiano istituto del=la Republica acconsentir.e ad opera così religiosa, & dar modo anco à quei Fedelissimi Sudditi angustiati per i pas=sati accidenti di quella Patria di poter con questa noua commodità collocar.e le loro Figliuole di Spirito al servitio del sig.r Iddio; L'anderà parte. Che à laudi di S. D. M.tà sia concessa licenza alla Fedelissima Città di Vdine, come è stato fatto à diversi altri, e' hanno supplicato il

medesimo

medesimo, di poter costruire il detto Monasterio di Capuccini
nel Borgo di Prà chiuso nominato nelle lettere sopradette di
quel Luogotenente, massime essendo il sito, & le fabriche destina-
nati à questo santo effetto, come parimente s'è inteso, in luogo
remoto, & opportuno, & di niuno impedimento alla Città, ò
pregiudicio alla sicurtà d'essa.

Quare mandamus vobis, auctoritate supradicti Consilij, ut supradictam
partem observetis, & ab omnibus inviolabiliter observari,
ubi opus fuerit registrari, presentantiq; restitui faciatis.

Datæ in Nostro Ducali Palatio die 19 Aprilis, indictione 2a 1619.

Alessandro Busenello Secretario

Giorno di Venerdi 26 Aprile 1619.

Furon presentate le sudette lettere Ducali all'Illustrissimo Signor Luogotenente et li Molto Illustri Signori Deputati della Città, le quali da S. S. Illustrissima lette, comise che fussero registrate, & restituite.

Ex Annalibus Magnificæ Civitatis Utini Cancellarius
Andreas Brunellescus educi fecit,
Iubs. & sigill. L. D. O. M.
Utini die 24 9bris 1604.

Conuocatio

Die Lunæ 6. Maij 1619.

Actum Vtini in Mag.ca Ciuitatis Conuocatione ad sonum Campanæ more solito, congregata in Aula minori Palatij Cõis transtorrentem, coram Ill.mo D.no Bertuccio Contareno dignis.o Patriæ Locumt.e, cui interfuerunt Per Ill.es Viri D.D. Thomas Candidus D.r et Eques, Thomas à Pace D.r, Octauius Sauorgnianus, Octauius Merianus, Antonius à Merula, & Paris Recalca è septem Vrbis Deputatis; Item Nobb. D. M. Antonius Stayneru D.r, & Ioannes Bap.ta Zenerius, & Damianus à Bonitate, & & Celsus Frenbus: et D. Lodouicus Pontonus D.r, et D. Mar. Morettus in supplementum surrogati; nec non Nob. & Hora. tius Maninus, ac Georgius Bellonus Contradicentes Cõmunitatis, et & Ioannes Maria Tartanea Camerarius publicus &c.

In questa Mag.ca Conuocatione rappresentò di nuouo l'Ecc.mo & D.r Pace antedetto Deputato il negotio introdotto nella precedente Conuocatione con la Scrittura produtta in nome delle Figliuole del Nob. & Fabio Rouero, & poi sospeso dal d.o Contradicente; Et, per leuar ogni incontro, fù publicata l'infrascritta parte.

Douendosi hormai dar principio al Monast.o delle Capuccine

già

già deliberato per parte del Mag.co Conseglio di costruire in questa Città nel sito delli Case in Prà chiuso delle Fig.le del q. Nob. S. Fabio della Rover.e, sopra di che s'è anco ottenuto il trauiss.o beneplacito dell'Ecc.mo Senato: per tanto

L'anderà parte. Che con l'auttorità di questa Mag.ca Comun.re, non ostante l'altra parte proposta sop.a la presente materia & poi sospesa, siano riceuute le sud.e Case à nome della Città dalle quattro Figliuole del pred.o q. S.r Fabio Rouere, li quali hauendo risoluto di seruire al sig.r Iddio in essa Religione, sia loro fatta gratia, che con l'auttorità della pnte Mag.ca Comun.re, s'intendano accettate, & admesse à monacare in esso Monastero. Et per incaminare qsta Santa Opera, siano hoggi eletti tre prudenti Cittadini, due Nobili, & un Popolare, i quali habbiano carico di riscuoter le elimosine già promesse, & di procurarne anco delle altre, da esser riposte sopra il S. Monte di Pietà, et di là leuate, secondo le occorrenze, co' le bollette espresse. Li quali tre eletti debbano anco assister alla Fabrica d'esso Monast.o

Alla pred. parte s'oppose il Nob. S. Giorgio Bellone uno dei già detti Sig.ri Contrad.ti, dicendo, ch'egli intendeua, che la scritt.a

pnetata

provata, et detta nulla preced.^te Conuoc.^ne fusse prima annullata, l'ch'anco la donationi fusse libera senz'alcun obligo. Mà et dall'Ecc.^mo S.^r K.^r Candido, et dal S.^r Meriano già detti Deputati fù risposto, ch'e nò occoreua uenirsi ad atto alcuno d'annullatione, perchè essendo stata sospesa la ballot.^ne della scrittura, essa nò operaua cosa ueruna, l'ch'anco al presente non era necessario di farsi altra mentione di donatione.

Soggiungendo l'Ill.^mo S.^r Luogot.^e; ch'hauendo il Mag.^co Cons.^o abbracciato il pred.^o sito, il quale di più era stato approuato dall'Ecc.^mo Senato, non era più tempo d'impugnarlo. Onde la parte fù ballot.^a, la quale fù presa, & lodata dal consenso di tutte le balle dei S.^ri Conuocati.

In essecutione della qual parte fù subito composto il capello, & si uenne all'elettione dei Collettori delle Elimosine, & Presid.^ti alle Fabriche del Monasterio delle Capuccine, & con magg.^r numero di uoti furono creati.

Collettori delle Elimos.^e, & Presid.^ti alle Fabriche del Monast.^o delle Monache Capuccine.

D. M. Antonio Stainero S.^r
S. Horatio Manini
S. Pande Roccalea.

Mag.^ce Ciuitatis Utini Cancellarius Andr.^s Brunellescus educi fecit praemissa ex Annalibus publ.^s eiusdem, subs.^t & sig.^t Utini die 29. 9. 1604. L. D. O. M.

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

Serenissimo Prencipe

All'umilissima supplicazione della sua devotissima Città d'Udene
fino l'anno 1619 donò la Serenità Vostra grazioso rescritto
con permissione di poter eriger un Monastero di Cappuccine
in Borgo di Prachiuso; ma avendo voluto li Sig.ri Castellani
della Patria costruire il nobile quartiero Equestri per servi:
zio di Vostra Serenità, le Case destinate per il Monastero
servirono per la d.a Fabbrica Militare; Dopo di che molti acci:
denti insorti non hanno permesso goder il benefizio della be:
nigna Concessione.

In questi ultimi tempi persona divota bramando veder adempita la licenza
predetta di far il Monastero, consacrò alcune sue Case in Borgo
di Porta di Poncho, che erano lupanari infami, e fu eretto il Mo:
nastero pred.o, in cui s'attrovano raccolte molte Donzelle con
l'abito da Cappuccine; e perchè nella Ducale de 15. Aprile 1619.
che s'humilia a V.a S.a si vede esser stato diversificato il
luoco di Prachiuso a Borgo di Porta di Poncho luogo remoto,
supplicano esse povere Cappuccine con profonda humiltà la
permissione di continuar ne' Sacri Chiostri eretti in questo
luogo. Gr.

1688. a 11. Feb.o

Che sia rimessa a Savij dell'una e l'altra mano

Conseglieri

S. Valerio da Riva
S. Vicenzo da Mula
S. Marin Zitti
S. Pietro Emo
S. Bortolo Capello
S. Agostin Soranzo

Illico

Ill.mo,

D'ordine degli Eccell.mi SS.ri Savij sopra.ti, che alla presente supplicazione risponda il magistrato de Sopra Monasteri, e ben informato dica l'opinione sua in scrittura giurata, e sottoscritta di man propria giusta le leggi. Lo stesso faccia il Luogotenente d'Udene.

Iseppo Giacomazzi Nod.o Ducal.

Serenissimo Dominio

Ai piedi di questo Augusto Trono umilmente prostrate siamo à confessare un involontario errore, un innocente inganno, et ad implorare quel generoso condono, che solo possiamo sperare di vostra Serenità Esemplare di Clemenza, l'istessa giustizia; lo supplichiamo per quel Dio, che assiste a' vostri Eserciti, conduce le vostre Armate, vi ottiene così gloriose vittorie: Per quel Dio Massimo, che dilatarà il vostro impero anco sopra l'humano desiderio, et che con particolar cura le donarà perpetua durata.

Concesse vostra Serenità alla sua fedelissima Città di Udene sino l'anno 1619. il poter in essa erigere un Monasterio di Capuccine. Appena ottenuta la sospirata gratia il Parlamento comprò un sito del tutto contiguo ove si haveva a fabricare il Monasterio, et ivi eresse un quartiere per la militia Equestre. questo frastornò l'esecuzione dell'intento, non stimandosi bene ponere alla custodia di Sacre Vergini altra guardia, che del Cielo. Anzi puochi anni dopo fu dallo stesso Parlamento comprato anco il sito per noi destinato. Passati dunque così molt'anni fluttuanti nelle jatture di peste e carestie per impotenza la gratia concessa da vostra Serenità non conseguì il suo effetto; già alcuni anni, inspirato dal Signore Iddio Persona religiosa e pia col fondamento della Regia Ducale della Pubblica concessione stimò poter sacrificar alcune sue case, ove erano Ricoveri e fussanari per introdurvi qui la Religione delle Capuccine. Da tutti fu benedetta questa opera, mentre che la ristrettezza de' tempi correnti contende il modo di poter collocare l'abbondanza delle Figliole in altri Monasterij, non potendo le Famiglie sostenere la grave spesa, che vi occorre per loro ingresso. Così noi con cieca ubbidienza fussimo condotte per riserrarsi in anguste Mura. Li Nostri Genitori hanno

hanno provato il lor sollievo per il piccil provvedimento nostro; mentre la Nostra Regola ci obbliga, come pure abbiamo fatto voto all'Altissimo di non possedere nè beni stabili, nè affitti, nè Livelli, ma vivere solo col Patrimonio della Divina Provvidenza. Prencipe Serenissimo, Padre pietosissimo, consiste l'innocenza del nostro errore altrettanto però a noi involontario, quanto a noi sin' hora ignoto, nella sola mutatione del sito, non della gratia concessa; ma essendo questo uniforme al Decretato di vostra Serenità anzi più remoto assai dall'habitato, e vicino alle mura della stessa Città, ha facilmente fatto credere alla debolezza del nostro senno, all'ardente desiderio di dover servire alla majestà Divina nella più ristretta Religione, non esser bisognevole altro soccorso, che il fondamento della prima da noi venerata concessione: motivi tutti che ci fanno sperare, come noi con le mani al Cielo, et prostrate ai piedi del vostro Soglio Reale umilmente supplichiamo il condono d'ogni omissione, o involontario errore, ed a non escludere, ch Dio! per nostra somma infelicità dagli effetti sempre Paterni, infinitamente pietosi della Publica gratia; ma che habbiamo a continuare in questi Sacri Chiostri le più devote ed incessanti preci per implorare dal Cielo sempre maggiori le vittorie, et le grandezze del glorioso Veneto Impero.

Gratia[?]

Dominium Venetiarum etc. Nobilibus et Sapientibus Viris Aloysio Basadona de suo mandato locumtenenti Patriæ Fori julii, et Successoribus fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum.

Dalla Religiosa pietà del Senato resto sino à 19. Aprile 1619. concessa licenza a cotesta Fedelissima Città di poter costruir un Monasterio di Capuccine nel Borgo di Prà chiuso in rendimento di grazie à Dio Signore per la pace ridonataci. Hora ci viene rappresentato, ch'essendo poi stato occupato quel sito per la Fabrica d'un Quartiere per la militia equestre, solo in quest'ultimi tempi sia seguita la costrutione d'un picciolo Monasterio nel Borgo di Porta di Ronco in sito vicino al sopradetto: parimente proprio e rimoto, al qual effetto sian state da persona pia assignate è cesse alcune Casette. Sopra tal affare havutesi però le vostre giurate informazioni, et quelle insieme del Magistrato sopra Monasterij, et fattoli riflesso, che il sito prima concesso sia stato occupato per occorrenze di Publico servizio; devenimo con le presenti ad approvare, che nell'altro predetto di Porta di Ronco sia stata eseguita la fabbrica sudetta, et ad esprimervi la publica intentione, ch'abbia nel resto a rimaner nel suo vigore la gratia concessa, il che vaglia pure a consolar le istanze di quelle buone Religiose, et ad infervorarle sempre più nelle loro preci al Signore Dio per il bene della Republica nostra.

Datæ in Ducali Palatio die 19. Martii Inditione XII. 1689.

Guglielmo Giavarina Segretario

1689. 25. marzo

Presentata per l'eccellente Gian-Domenico Cosatini all'Eccellentissimo Signor Luogotenente, qual ordinò la sua esecutione.

Monasterium B: Mariæ Virginis de Loreto nuncupatum Monialium Ordinis S. Francisci Capuccinarum Civitatis Utini.

Die Dominico V. Martii 1690.

Ad laudem et gloriam Omnipotentis Dei, et Beatissimæ Virginis Mariæ Spiritus Sancti gratia assistente, Nob: ac Rdmus D: Celsus Comes de Prampero, I: U: D: Metropolitanæ Aquilejensis Ecclesiæ Decanus, nec non Eminentissi: ac Rdmi Dni Dni Joannis misericordia divina tituli SS: Viti et Modesti S: R: E: Presbyteri Cardinalis Delphini Patriarchæ Aquilejensis &c. Vicarius Generalis; jussu præfati Eminentissi: Dni se contulit ad Ecclesiam Beatæ Virginis de Loreto nuncupatam in Vico Porta di Ronco dicto hujus Civitatis Utini, in qua invenit infrascriptas Puellas in quibusdam Domibus prædictæ Ecclesiæ contiguis ad normam Monasterii redactis, communiter ac religiose convinentes, in apparatu debito devote constitutas; humiliter petentes admitti ad habitum Ordinis Minorum S: Francisci Cappuccinorum; quorum petitionibus benigne annuens, Missa solemniter celebrata, processionaliter Puellis per Vicum antedictum circumductis, benedictione Vestium facta juxta ritum, ad habitum admisit, habito prius examine de idoneitate, ac voluntatis libertate, et vocatione uniuscujusque.

Sequuntur nomina Puellarum ad Habitum admissarum

Omissis.

Primæ undecim sunt Moniales chorales; quinque vero posteriores sunt Conversæ.

Die

Die Mercurii 7. Martii 1691.

Honoranda, Honestaque Puella contrascripta, quæ Habitum sum=
pserunt die 5. Martii anni præteriti coram præf.° Rdmo D.
Vicario Generali in dicta Ecclesia B. Virginis Lauretanæ
solemnem Votorum Professionem in Monasterio prædicto e=
miserunt.

Detto giorno nella chiesa sudetta.

Il Rdmo Sig.r Celso Co. di Prampero Decano e Vicario Generale
di Aquileja dopo aver ammessa alla solenne Professione
la M.re Suor Maria Deodata da Udine, ha dichiarato, sicome
col tenor delle presenti dichiara la medesima Madre prima
Abbadessa delle RR. Monache Cappuccine di Udine cano=
nicamente instituite, la qual dovrà durar in tal uffizio anni
tre, computando l'anno della sua probazione, nel quale hà
governato il Monistero con titolo di Superiora. In quorum

Celso di Prampero Dec.° Vic.° Generale d'Aquileja

Die Mercurii 25. Augusti 1691.

Honoranda, honestaque ~~Puella~~ Novitia Soror Maria filia Brasi coram Rdmo Dno Vicario Generali in prædicto Monasterio solemniter Professionem emisit.

Die Dominico 17. Maji 1693.

Honoranda, honestaque Novitia Soror Maria Angela Fedrici coram Rdmo Dno Vicario Generali Patriarchæ Aquilejensis in prædicto Monasterio solemniter professionem emisit.

Die Lunæ 25. Januarii 1694.

Honda ac Religiosa Novitia Soror Maria Cœlestis de Lucio coram Rdmo Dno Vicario Generali juxta ritum in manibus prædictæ Abbatissæ solemniter professionem emisit.

Die Dominica 9. Septembris 1696.

Soror Maria Birgitta, in sæculo vocata Anna filia Nob: D: Aurelii Freschi Utinensis, explorata prius ejus libera voluntate, et completo anno probationis suam solemnem professionem emisit in Monasterio Cappucinarum hujus Civitatis servatis servandis, præsente et functionem exercente Nob: ac Rdmo Thoma Co: a Paul Decano Utinensis ac Vicario Generali Ecclesiæ Aquilejensis.

Die Dominica 11. Augusti 1697.

Soror Maria Virginia in sæculo vocata Elisabeth filia Nob: D: Petri Ragogna a Turre explorata prius ejus libera voluntate &c. suam solemnem professionem emisit.

Die

Die Dominica 28 mensis junii 1699.

Soror Maria Theodora in saeculo vocata Faustina filia Ri. expleto anno suae probationis, suam solemnem professionem emisit.